



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.43 /2020

Oggetto: Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

VISTO IN PARTICOLARE:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ATTESO CHE:

l'art. 4 del sopra richiamato d.P.C.M. 11 giugno 2020 stabilisce tra l'altro che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico.

In ragione del medesimo art. 4 i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della

temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.

DATO ATTO CHE:

in forza delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020 ed in particolare del richiamato art. 4 nel territorio nazionale non è assentito il trasferimento con mezzi pubblici dal luogo dello sbarco alla residenza dichiarata all'atto dell'imbarco;

si verificano frequenti attracchi al porto di Genova di traghetti provenienti da Stati extra accordo di Schengen con passeggeri che non dispongono di mezzi propri per recarsi alle proprie residenze siano esse in Italia che all'interno della Unione Europea;

ferme restando le eventuali responsabilità da verificarsi caso per caso sono state adottate in ragione delle situazioni verificate disposizioni in materia di Protezione Civile, sentita la protezione Civile Nazionale, al fine di garantire il trasferimento dei passeggeri alle proprie residenze.

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

RILEVATO CHE:

in ragione delle motivazioni espresse ed avuto riguardo della necessità di dover stabilire le misure generali da adottare e da determinarsi di volta in volta il relazione alle criticità emergenti;

in particolare al fine di porre in essere le azioni finalizzate al trasferimento dei passeggeri da Genova alle residenze si ritengono appropriate le misure di seguito indicate:

- a) qualora la nave/traghetto attracchi al porto di Genova oltre le ore 18,00 dovrà essere previsto il pernottamento a bordo dei passeggeri che non dispongano dei mezzi propri per il rientro alla propria abitazione al fine di poter disporre gli atti meglio finalizzati alla piena attuazione di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020;
- b) trasferimento a carico della Protezione Civile Regionale presso le residenze allocate nel continente;
- c) il trasferimento dei passeggeri da Genova alle isole possa avvenire nel pieno rispetto di condizioni minime alle quali gli armatori debbano attenersi per il trasporto marittimo di cui trattasi:
 - Cabina singola (ovvero solo per coresidenti);
 - Segregazione dell'aerazione;
 - Pasti preconfezionati serviti in cabina.

agli eventuali oneri derivanti dalle attività di cui alla lettera b) si farà rivalsa nei confronti dei passeggeri ovvero degli armatori in ragione delle responsabilità accertate;

RITENUTO:

ferme restando eventuali ed ulteriori disposizioni in relazione agli eventi da adottarsi dal competente Vice Direttore Generale Ambiente di provvedere alla emanazione delle disposizioni generali attuative dell'art. 4 del d.P.C.M. 11 giugno 2020;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. qualora la nave/traghetto proveniente da Stati extra accordo di Schengen attracchi al porto di Genova oltre le ore 18,00 dovrà essere previsto il pernottamento a bordo dei passeggeri che non dispongano dei mezzi propri per il rientro alla propria abitazione al fine di poter disporre gli atti meglio finalizzati alla piena attuazione di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020;
2. il trasferimento a carico della Protezione Civile Regionale presso le residenze allocate nel continente;
3. il trasferimento dei passeggeri da Genova alle isole possa avvenire nel pieno rispetto di condizioni minime alle quali gli armatori debbano attenersi per il trasporto marittimo di cui trattasi:
 - a) Cabina singola (ovvero solo per coresidenti);
 - b) Segregazione dell'aerazione;
 - c) Pasti preconfezionati serviti in cabina.
4. agli eventuali oneri derivanti dalle attività di cui al comma 2 si farà rivalsa nei confronti dei passeggeri ovvero degli armatori in ragione delle responsabilità accertate;
5. sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in relazione agli eventi, da adottarsi dal competente Vice Direttore Generale Ambiente

La presente ordinanza ha vigenza fino alle ore 24,00 del 14 luglio 2020

MANDA

Copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

ai Prefetti
alla Polizia di Frontiera
agli armatori

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 7 luglio 2020

Giovanni Toti

